

237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale _____

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;

b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.

4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.

5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

- - - - -

Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
 - a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
 - b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nei casi previsti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già

237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

- 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
- 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

-----AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 121 \(Casi di riapertura del fallimento\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 237 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 237 Casi di riapertura della procedura di

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello